

# Statuto dell'associazione culturale Beyon

## Art. 1 – Costituzione

1. E' costituita l'associazione culturale denominata **Beyon** sulla base delle norme della legge 383/2000 e delle norme del Codice Civile in tema di Associazioni.
2. L'associazione ha sede legale in Torino, Via Gubbio 90. L'eventuale variazione di sede non costituisce modifica statutaria e dell'atto costitutivo.
3. E' in facoltà dell'associazione operare in Italia e all'estero e aprire sezioni locali, con delibera del Consiglio direttivo, senza modifiche dello statuto.

L'associazione non ha scopo di lucro e ha durata illimitata.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i suoi aderenti. I soci sono tenuti a un comportamento corretto e rispettoso, sia nelle relazioni con altri soci che con terzi.

## Art. 2 – Oggetto

1 – L'associazione persegue finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale nel rispetto dei principi delle pari opportunità e dei diritti inviolabili della persona e della Terra con l'intento di promuovere Sviluppo Sostenibile per l'Uomo per il Pianeta, in linea con i Principi della Natura, attraverso informazione, formazione e azione. L'Associazione potrà partecipare quale socio, aderire o affiliarsi ad altri Circoli e/o Associazioni e/o Federazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare a Enti con scopi sociali ed umanitari.

2 - La finalità dell'Associazione Beyon è di **creare una comunità internazionale e libera, che connessa a livello fisico, energetico e spirituale gli esploratori dei confini della conoscenza del Sè che operano nella Materia, offrendo sinergie di ricerca, sperimentazione, approfondimento e divulgazione per amplificarne gli effetti di campo.**

3 - Nello specifico l'Associazione **Beyon** per il perseguimento dei suoi fini intende:

- a. promuovere e diffondere la conoscenza e l'utilizzo della metodologia di PSYCH-K® e PER-K®, in Italia e all'Estero e promuovendo opportunità di scambio e confronto tra Facilitatori PSYCH-K® e catalizzatori PER-K®.
- b. sostenere lo studio, la sinergia e la diffusione di altre metodologie olistiche per il benessere della persona
- c. condurre, promuovere e divulgare ricerche scientifiche con approccio interdisciplinare e olistico rivolte alla conoscenza e al benessere della persona
- d. creare e offrire spazi di incontro e di aggregazione per favorire l'accrescimento umano individuale e di gruppo, attraverso l'auto apprendimento, lo scambio e l'esperienza e nel rispetto della Natura e del Pianeta.
- e. promuovere e sostenere iniziative di informazione e operazioni di conservazione, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale

4 - E' esplicitamente esclusa dagli scopi statuari l'attestazione e certificazione di competenza professionale dei soci nell'ambito della loro specifica disciplina.

### **Art. 3 – Soci**

1 – Possono essere soci dell'Associazione cittadini Italiani e stranieri di sentimenti e comportamenti democratici.

2 - Potranno essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'associazione

3 - I soci sono distinti in

- a. soci fondatori che sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendone lo Statuto e versando le quote associative
- b. soci ordinari che sono coloro che condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative
- c. i soci onorari, individuati e deliberati dal Consiglio Direttivo;

### **Art. 4 - Ammissione Soci**

La domanda di adesione deve essere approvata, valutata la sussistenza dei requisiti e dell'accettazione degli impegni richiesti, a giudizio insindacabile, dal Consiglio Direttivo. La mancata ammissione deve essere motivata.

Contro il rifiuto di Ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri, qualora presente.

### **Art. 5 - Requisiti dei Soci**

1 - Sono soci coloro che fanno domanda di adesione. I richiedenti l'adesione alla associazione devono condividere le finalità dell'associazione e le modalità di perseguirle.

2 - I soci hanno diritto di:

- a. Partecipare all'assemblea soci, con diritto di elettorato
- a. Partecipare ad attività ed eventi organizzati dall'Associazione
- b. Hanno inoltre la facoltà di fare accedere persone di loro conoscenza agli eventi di presentazione dell'attività dell'Associazione.
- c. Proporre al consiglio direttivo iniziative tematiche e coordinarne lo svolgimento previa approvazione.
- d. Candidarsi per ricoprire le cariche associative

3 . Inoltre devono impegnarsi a:

- a. Rispettare delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell'Associazione, secondo le competenze statutarie, nonché all'incondizionata accettazione del presente Statuto.
- b. Conferire, in un'unica soluzione la quota associativa annuale
- c. Aderire e diffondere i valori dichiarati nel presente statuto ed eventuale regolamento interno secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti
- d. Operare per raggiungere le finalità elencate nell'ART. 2
- e. Collaborare nelle riunioni d'equipe e nel lavoro comune
- f. Redigere un report relativo agli eventi organizzati dai soci

4 – Nella domanda di adesione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve l'atto costitutivo, lo statuto dell'associazione e gli eventuali regolamenti. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo.

## **Art 6 - Perdita della qualifica di socio**

1 - I soci cessano, con effetto immediato di appartenere all'associazione per:

- a. dimissioni;
- b. decadenza, ovvero perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione
- c. morosità, ovvero non aver effettuato il versamento della quota associativa entro 6 mesi dall'inizio dell'anno.
- d. per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità e/o per avere contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità
- e. morte;
- f. non rispetto del regolamento interno. In questo caso è ammesso ricorso - entro 30 giorni - al Collegio dei Probiviri se previsto o dal presidente

2 - Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

3 - L'attività dei soci è svolta secondo le vigenti norme, statuto e regolamenti deve essere libera e volontaria.

4 - Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati sulle iniziative dell'Associazione e - se maggiorenni - di partecipare con diritto di voto alle Assemblee di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente coordinato. Hanno inoltre il diritto di recedere con preavviso di almeno 30 giorni dall'appartenenza all'Associazione, fatto salvo l'obbligo di corrispondere la quota associativa relativa all'anno solare di riferimento.

5 - I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi dell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

6 - I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti.

7 - Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone i valori, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

## **Art. 7 - Organi**

1 - Sono Organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere
- il Collegio dei Probiviri, qualora designato.

## **Art. 8 - Assemblea dei Soci**

1 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci purché maggiorenni.

2 - Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente o il consiglio direttivo lo ritengano necessario. L'Assemblea è presieduta dal presidente in carica e può essere svolta anche in videoconferenza

3 - Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta tramite posta prioritaria o lettera espresso o raccomandata o telegramma o fax o email.

4 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

5 - In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci più il 50% dei membri del Consiglio Direttivo, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione - da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24

ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci, intervenuti o rappresentanti.

6 – Ciascun socio non può essere portatore di più di 1 delega.

7 – Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci fondatori, fatto salvo quanto previsto dal comma 9 di questo articolo.

8 – l'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a. eleggere il consiglio direttivo
- b. approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- c. approvare il bilancio preventivo;
- d. approvare il bilancio consuntivo;
- e. deliberare su problemi di carattere generale e dare criteri al Consiglio Direttivo sugli orientamenti della vita sociale

9 – l'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio; sull'approvazione/modifica dei regolamenti. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi dei soci e con voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci, presenti in proprio o in delega, è inoltre necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci fondatori.

## **Art. 9 – Consiglio Direttivo**

1 – Il consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea al suo interno ed è composto da 3 a 5 membri nominati dall'Assemblea tra i suoi componenti. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3.

2 – Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi, fisicamente o in videoconferenza.

3 – Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta tramite posta prioritaria o lettera espresso o raccomandata o telegramma o fax o e-mail.

4 – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

In tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro dodici giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

5 – In prima convocazione il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi. In seconda convocazione esso è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

6 – Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti componenti effettivi; in caso di parità di voti, il voto del presidente o di chi lo sostituisce vale doppio.

7 – Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- a. eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e nominare i componenti del Collegio dei Probiviri, qualora previsto.
- b. proporre all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali
- c. stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.
- d. assumere il personale o selezionare prestatori di lavoro autonomo;
- e. deliberare i mezzi utili per conseguire gli scopi dell'Associazione.
- f. provvedere all'amministrazione del patrimonio sociale
- g. verificare e sottoporre all'Assemblea il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
- h. redigere e sottoporre il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise per singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'anno successivo.
- i. determinare l'ammissione di nuovi soci
- j. ratificare, nella prima riunione utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- k. dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea.

8 - Agli effetti amministrativi la gestione dell'associazione si inizia il 1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

9 - Tutte le decisioni del consiglio direttivo vengono prese a maggioranza dei presenti

10 - Il consigliere che fa parte del direttivo qualora non dovesse per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, partecipare ai lavori verrà dichiarato decaduto.

#### **Art. 10 – Presidente**

1 – Il presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo al suo interno a maggioranza dei propri componenti. Ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

2 – Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza.

3 – ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

4 – Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato e ne garantisce l'attuazione delle deliberazioni.

5 – In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile fatti salvi i compiti del Consiglio Direttivo.

6 – in caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di età.

#### **Art. 11 – Tesoriere**

1 – Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- a. provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- b. provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali e del collegio arbitrale;
- d. predisporre il bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- e. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle uscite con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti e di coloro ai quali è stata effettuata l'erogazione;
- f. provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- g. è responsabile del personale
- h. ha la cassa e ne è il gestore

#### **Art. 12 - Collegio dei probiviri, qualora designato**

1 – E' un collegio arbitrale a titolo volontario formato da tre persone rieleggibili per non più di 2 mandati consecutivi, nominate dal consiglio direttivo la cui carica dura 5 anni.

2 – è l'organo interno di garanzia atto a giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amicale ricompositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

3 - la carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

4 - Il collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere "ex bono et aequo" senza formalità di rito, entro 30 giorni del ricevimento del ricorso da parte di qualsiasi socio, le controversie interne all'Associazione; il lodo arbitrale è inappellabile.

### **Art. 13 – Durata delle cariche**

1 – Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.

2 – Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

### **Art 14 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione può essere costituito:

- a) Dati beni che vengono acquistati con la quota di ammissione dei soci ordinari
- b) Dei beni che diverranno proprietà a qualsiasi titolo e sui quali non può essere vantato alcun diritto di proprietà da parte di terzi
- c) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- d) beni immobili e mobili
- e) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici o privati
- f) donazioni, lasciti o successioni
- g) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali
- h) diritti d'autore e opere dell'ingegno

### **Art. 15 – Risorse economiche**

1 – L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a. quote e contributi dei soci o da privati.
- b. eredità, donazione e legati;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e. proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f. erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. Altre entrate compatibili con le finalità istituzionali

2 – l'associazione è tenuta nei termini di legge alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere a), b), c), d), e) del precedente primo comma, nonché della documentazione relativa alle erogazioni liberali se queste sono finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

3 – I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

4 – Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del presidente o di altro soggetto indicato dal presidente.

5 – Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, deve essere devoluto ad associazioni aventi analoga finalità.

6 - E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

7 - L'associazione deve impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essere direttamente connesse.

## **Art. 16 – Quota sociale**

1 – La quota associativa è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale;

non è frazionabile e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2 – Il socio non in regola con il pagamento delle quote sociali non può partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Esso non è elettore e non può essere eletto alle cariche sociali.

## **Art. 17 – Bilanci**

1 – Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà come previsto dall'art. 8, entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2 – Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, le quote, i contributi e i lasciti ricevuti.

3 – Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni socio.

4 – Il bilancio consuntivo deve coincidere con l'anno solare.

5 – L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

## **Art. 18 – Modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto.**

Le proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione con il 50% dei convenuti più un voto e il 50% dei membri del consiglio.

## **Art. 19 – Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presenta Atto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

## **Art. 20 – Scioglimento**

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre la maggioranza prevista all'art. 8, comma 9.

## **Art. 21 – Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.